
Orientamenti per le ricerche sulla nobiltà originaria lombarda (*)



nobili, se si prescinde da quelli appartenenti a famiglie che ottennero in processo di tempo concessioni speciali di nobiltà o di titoli e vennero così aggregate al loro ceto, sono i discendenti dei signori, che nel periodo feudale esercitarono, per concessione del vescovo, o del conte, o dei loro vassalli, l'*honor* e il *districtus* sopra una parte più o meno estesa del territorio dello Stato, e che si trovano indicati nelle fonti coi nomi di *nobiles*, *arimanni*, *curtisii*, *gentiles*, *militēs*, *seniores*, *domini*, *vassalli*, *valvassores*, *capitanei*, ecc., nomi che in origine avevano un significato diverso, ma che poi divennero quasi sinonimi.

Sono però anche nobili i discendenti di quelle famiglie cittadine che, senza avere esercitato alcun diritto feudale, in determinate condizioni, furono equiparate alle nobili, e parteciparono con quelle agli uffici pubblici e fruiro della stessa posizione privilegiata.

Queste due classi di nobili costituiscono la nobiltà originaria, o del sangue, o, come dicevasi in altri tempi, la nobiltà generosa.

Se si potesse sempre risalire con la genealogia fino alle persone che esercitarono l'*honor* e trovare la prova dell'esercizio di esso, o fino alle persone che nella città furono equiparate alle prime, sarebbe facile determinare le famiglie originariamente no-

(*) Comunicazione letta nell'adunanza della Società Storica Lombarda del 13 dicembre 1931.

bili. Ma ciò purtroppo non è possibile, perchè al di là del sec. XV le fonti documentarie scarseggiano al punto che pochissime sono le famiglie che vanno oltre una tale epoca col loro capostipite, eppoi perchè, anche nel caso fortunato che con qualche genealogia si arrivi al sec. XI, cioè al periodo feudale, raramente i documenti che servono alla ricostruzione genealogica, si riferiscono o accennano all'*honor* esercitato dalla famiglia.

Quindi per la ricerca dell'origine nobile delle famiglie non bisogna prefiggersi, salvo casi eccezionali, delle mete tanto lontane.

Ma se il problema è difficile oggi, fu egualmente difficile nel passato, con questo di diverso che, se oggi la ricerca è puramente storica, anche quando dia per risultato il riconoscimento della nobiltà da parte dello Stato con la conseguente iscrizione nei libri araldici, una volta, quando il riconoscimento della nobiltà era indispensabile per accedere a determinate cariche o per essere ammessi ai collegi professionali o a corpi amministrativi, al criterio storico si accompagnava o si sovrapponeva quello delle condizioni civili della famiglia nelle ultime generazioni.

Per il corpo dei canonici ordinari del duomo di Milano, al quale per antichissima consuetudine non potevano appartenere se non persone provenienti dal ceto dei nobili, per la ragione che da essi si sceglieva l'arcivescovo, il quale per un tempo assai lungo fu a capo dell'ordinamento feudale della diocesi, nel 1277 l'arcivescovo Ottone Visconti determinò da quali famiglie gli ordinari potevano essere scelti. L'elenco, o *matricula nobilium familiarum Mediolani*, fu pubblicato dal Giulini (1) e, comprende 189 famiglie, tra le quali 12 « per privilegium », famiglie cioè che avevano ottenuto la concessione di essere equiparate alle nobili, sia perchè mancanti del requisito della dimora nella diocesi, sia perchè provenienti da altri territori, sia anche perchè elevate da poco tempo alla condizione nobiliare.

Esso per i contemporanei doveva essere una designazione sicura delle famiglie nobili che godevano di quel diritto non ostante che vi siano designate col solo cognome, perchè allora non era certo possibile equivocare, fra due famiglie di cognome uguale, a quale si intendesse alludere, come oggi nessuno par-

(1) G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della campagna di Milano*, 1^a ediz., vol. VIII, p. 312.

landosi di privilegi della famiglia Borromeo, potrebbe avere il minimo dubbio che non si tratti della casata illustre di quel cognome, nonostante il pullulare di altre famiglie di uguale cognome, ma non nobili. Nei pochi casi, nei quali si potevano avere dubbi, l'elenco di Ottone Visconti scendeva ad una precisazione migliore, sia indicando la località della residenza o dei possessi delle famiglie, sia indicando la discendenza dal tale o dal tale altro personaggio.

Ma oggi, per molte ragioni, quell'elenco non giova più da solo a determinare la nobiltà di una famiglia: difatti si è perduta la conoscenza diretta, che viceversa i contemporanei avevano, delle famiglie iscritte nell'elenco, e data la simultanea esistenza di famiglie nobili e di altre non nobili di uguale cognome, non si possono fare deduzioni sicure sulla nobiltà delle famiglie che portano un cognome eguale a quelle descritte nell'elenco. Inoltre non bisogna dimenticare che esso fu certamente un atto di parte: emanato dall'arcivescovo appena salito al potere, dopo la disfatta di Napo della Torre, tendeva ad escludere la parte guelfa, prevalentemente popolare dalla carica di ordinario: perciò non comprendeva tutte le famiglie nobili esistenti nel territorio milanese, ma escludeva appositamente le famiglie nobili che avevano parteggiato per i Torriani. Cosicché, se la presenza di un cognome nell'elenco non prova la nobiltà di tutte le famiglie di egual cognome, la sua assenza non costituisce una prova della non esistenza della condizione nobile in una famiglia.

Ma la condizione nobile si richiese a Milano, oltre che per essere ammessi fra gli ordinari del duomo, anche per essere ammessi al Collegio dei Giureconsulti, al Collegio dei Fisici e agli onori del patriziato.

Per tutte queste ammissioni si abbandonò il sistema di formare degli elenchi di cognomi di famiglie nobili, e si stabilirono invece delle speciali norme in base alle quali si poteva riconoscere provata la nobiltà.

Per l'ammissione al Collegio dei Giureconsulti, secondo l'art. XIX degli statuti approvati dal re Filippo II il 9 luglio 1575, si richiedeva l'appartenenza ad un'antica famiglia di Milano o del ducato, nobile da tempo antico: « ex antiqua et antiquitus nobili familia originem ducat ». In altre parole si richiedeva la prova della nobiltà originaria, con esclusione di tutte quelle famiglie che avessero ottenuto una concessione di nobiltà dal sovrano in un tempo recente. L'accertamento della nobiltà si faceva, secondo un antico decreto, provando di appartenere genericamente ad

una famiglia nobile, e, secondo invece un decreto più recente, provando che il richiedente apparteneva ad una famiglia genericamente nobile e che i suoi antenati per uno spazio di cento anni erano stati chiamati *domini* negli istrumenti notarili: « quod in publicis instrumentis eius maiores per centum annos *domini* vocarentur, constituto tamen quod ipsi essent de familia seu parentela, quae nobilis in genere haberetur ». Se non che in seguito sorsero dei dubbi se la qualifica di *dominus* potesse ritenersi sufficiente alla prova della nobiltà, perchè proprio nella seconda metà del secolo XVI si era verificato qualche abuso della medesima. Fu pertanto costituita una commissione di quattro giudici, Moresini, Lodi, Besozzi e Pirovano, per lo studio della questione, e in seguito al parere da essi espresso, fu fatta in data 12 giugno 1586 una dichiarazione all'art. XIX degli statuti, nella quale si stabiliva che in avvenire non si tenesse nessun conto delle qualifiche di *dominus*, *spectabilis*, *nobilis*, e simili attribuite negli istrumenti notarili degli ultimi sessanta anni, se non fossero attribuite anche negli istrumenti anteriori, e che d'altra parte, esse da sole non bastassero, ma si dovessero tenere nella dovuta considerazione anche le ricchezze antiche, le affinità, i matrimoni, le doti, gli edifici e tutti gli indizi di nobiltà in genere.

Il Collegio dei Giureconsulti pertanto, per stabilire la nobiltà originaria dei cooptandi, non richiedeva la prova che le rispettive famiglie discendessero da quelle che nell'epoca feudale avevano costituito nelle sue molteplici gradazioni il ceto signorile, ma riconosceva che la qualifica di *dominus* e con essa anche quelle di *nobilis* e *spectabilis* ecc. attribuite negli atti notarili, prima che nel sec. XVI si verificassero abusi, stavano ad indicare l'origine nobiliare della famiglia.

Le norme fissate nel 1586 dal Collegio dei Giureconsulti hanno il loro riflesso nelle comparizioni per l'ammissione ad esso, nelle quali una prima parte è riserbata alla dimostrazione della nobiltà generica della famiglia e l'altra alla dimostrazione che il ramo del richiedente, per uno spazio di almeno cento anni, si era comportato, sia per le qualifiche, come per gli altri requisiti, alla maniera dei nobili. Sorse allora, allo scopo di facilitare le prove della nobiltà generica delle famiglie, la colossale opera, rimasta manoscritta, di Raffaele Fagnani (n. Gerenzano, 1552. † Milano, 22 sett. 1623), *Familiarum commenta*, nella quale per circa 1300 famiglie milanesi sono raccolti un'infinità di documenti tratti per lo più dai pubblici archivi. Per la dimo-
stra-

zione della nobiltà specifica, quantunque vi fosse l'obbligo di provarla solo per gli ultimi cento anni, si soleva risalire più indietro fino a 150 e a 200 anni e anche più indietro, e in realtà non vi erano limiti, stimandosi che non nuocesse provare una nobiltà antichissima, la quale risalisse, se possibile, anche all'epoca feudale. Di uguale parere era anche il celebre falsario Carlo Galluzzi (n. 1616, † 1672), il quale, non durando nessuna fatica a risalire, se occorreva, fino al re Desiderio figlio del duca Ermenulfo, come fece per il marchese don Ercole Visconti figlio del marchese Teobaldo d'accordo con Gerolamo Biffi segretario dello stesso marchese Teobaldo (1), aveva poi anche il coraggio di dichiarare che il suo metodo era più distinto di quello usato dai genealogisti precedenti: « ut distinctiori methodo procedatur », come può leggersi nella comparizione del conte Lorenzo Taverna 1 settembre 1664.

Se non che le produzioni di documenti antichissimi mettevano in serio imbarazzo il Collegio dei Giureconsulti che cominciava a dubitare della genuinità dei più antichi. Nel 1677 avevano domandato l'ammissione al Collegio i fratelli giureconsulti Giuseppe e Marco Barbavara producendo, insieme con documenti e diplomi imperiali genuini, anche documenti e diplomi falsi che risalivano al tempo di Carlo Magno. Il Collegio li esaminò e ricostruì con essi una genealogia che aveva per capostipite un Ottone, avo del quarto tritavo dei petenti, il quale aveva ottenuto il titolo di conte del Sacro Romano Impero da Carlo Magno nell'804. Ma sia che subodorasse la falsità dei documenti presentati, sia che fosse messo in sospetto dalle voci che circolavano proprio in quei giorni sulle falsificazioni commesse da Giacomo Antonio Galluzzi, continuatore poco scaltro dell'opera del padre, voci che si conclusero con l'arresto e con la condanna a morte del medesimo, fatto sta che dopo avere approvata il 28 luglio 1677 la comparizione per l'ammissione dei detti fratelli, emise tre giorni dopo un decreto nel quale dispose che nelle prove di nobiltà non si potesse andare oltre il secondo tritavo o padre del tritavo, cioè oltre i 230 o 240 anni.

Così il Collegio, per timore di essere tratto in inganno dai falsari, si precluse ogni possibilità di giudicare la nobiltà delle famiglie sulla base dei documenti che più si avvicinavano per la loro antichità all'epoca feudale.

(1) HIRE. BIFFIUS, *Gloriosa nobilitas Vicecomitum*, Mediolani, 1671.

I criteri adottati dal Collegio dei Nobili Giureconsulti di Milano per l'accertamento della condizione nobiliare dei petenti servirono a Milano anche per le ammissioni nel Collegio dei Nobili Fisici (1) e agli onori del patriziato (2). Anche nelle altre città dello Stato di Milano prevalsero gli stessi criteri, tranne forse a Pavia, dove per essere ammessi al patriziato bisognava provare di discendere da una delle famiglie descritte nella costituzione emanata l'11 maggio 1549 dal Senato di Milano in nome dell'imperatore Carlo V.

Dovunque si richiedeva la nobiltà generica della famiglia e quella specifica del ramo del richiedente; dovunque quest'ultima si desumeva da indizi, come le qualifiche d'onore *dominus, spectabilis, magnificus dominus*, dai possedimenti, dai matrimoni, in una parola dal tenore di vita tenuto dalla famiglia dei postulanti negli ultimi secoli. Questo tenore di vita per l'ammissione al patriziato non era più, nel settecento, considerato solamente come un indizio di nobiltà, ma come una condizione necessaria, poichè non bastava provare che gli ascendenti avevano portato negli istrumenti la qualifica di *signore* e si fossero astenuti dall'esercitare arti vili (*nobiltà negativa*), ma si voleva che si giustificasse anche il lustro della famiglia (*nobiltà positiva*) (3).

Ma le norme del Collegio dei Giureconsulti di Milano ispirarono anche la legislazione nobiliare emanata da Maria Teresa, la quale fu elaborata quasi totalmente dal fior fiore della nobiltà milanese. Nell'Editto sulla nobiltà del 20 novembre 1769, all'art. II del Capo I, si legge infatti che saranno considerati nobili « quelli che, dopo l'esame de' documenti verranno dal Tribunale Araldico riconosciuti e dichiarati essere d'una famiglia antica e vera-

(1) Gli statuti del 1517 (*Statuta et ordinationes dominorum physicorum Collegii Mediolanensis*, Mediolani, per Gotardum de Ponte, 1517) allo statuto XI stabilivano: « Nemo in Collegio medicorum admittatur aut recipiatur nisi sit vetus civis, non per litteras, Mediolano aut ducatu oriundus de nobili et antiqua saltem centum et viginti annorum prosapia ».

(2) Cfr. *Rapporto dei Signori Conservatori degli Ordini* in data 30 aprile 1718, in F. CALVI, *Il Patriziato Milanese*, Milano, 1875, p. 362 e *Regolamento per l'ammissione al Nobile Patriziato Milanese* dell'anno 1793, ivi, p. 365.

(3) Ordine dell'Eccellentissimo Generale Consiglio della città di Milano del 13 maggio 1718, in F. CALVI, op. cit., p. 364. Cfr. anche *Regolamento per l'ammissione al Nobile Patriziato Milanese* già citato.

mente nobile, perchè i loro ascendenti paterni siansi ritrovati avere acquistata una vera e positiva nobiltà secondo i principi che sono stabiliti e osservati nel Collegio dei Giurisperiti Nobili di Milano » (1), e al paragrafo primo dell' articolo I della *Providenza sul regolamento della nobiltà* del 29 aprile 1771 si chiariva « che per dichiarare una famiglia di vera e generosa nobiltà dovranno presentarsi al Tribunale le pruove d' essersi la medesima, almeno per duecento anni trattata in figura di nobile, locchè si dedurrà da predicati d'onore, secondo le età, da matrimoni qualificati, da cariche e impieghi, che ordinariamente non si appoggiano se non a persone nobili, da patronati, dalle dovizie, da titoli, feudi cospicui, fabbriche magnifiche ed antiche, state però sempre possedute da maggiori della medesima famiglia e altre simili decorazioni, che gli ascendenti del petente non abbiano esercitato arti meccaniche, a riserva della grande mercatura » (2).

Se l' ispirazione delle norme del Collegio è evidente, non è meno palese che ormai si era perduto il concetto di quel che fosse la nobiltà originaria, là dove si dice che gli ascendenti dei chiedenti debbono avere acquistata una vera e positiva nobiltà. Si pensa oramai che la nobiltà sia una condizione che si acquista quando gli ascendenti per un certo numero di generazioni siano vissuti *more nobilium*. A ingenerare l' equivoco aveva contribuito la limitazione delle prove di nobiltà a non oltre i duecento anni circa voluta dal Collegio e accettata dalla legislazione Teresiana. Se non occorre, anzi è vietato, fornire la prova che la famiglia discende da quelle che nell' epoca feudale erano signorili, discende cioè dai capitani e dai valvassori, è anche inutile preoccuparsi delle origini, e quando sia dimostrato che entro i termini prescritti la famiglia ha avuto un trattamento da nobile, poco importa sapere se essa sia d' origine nobiliare, o se in seguito ad arricchimento abbia menato una vita conforme a quella dei nobili e perciò abbia acquistato il diritto ad essere considerata nobile. Viceversa, non sarebbe stato ammesso al Collegio dei Giureconsulti nè dichiarato nobile dal Tribunale Araldico di Maria Teresa chi avesse potuto provare di discendere da una famiglia signorile, eppoi non avesse provato quel treno di vita

(1) *Memoriale per la Consulta Araldica (Legislazione nobiliare)*, 2^a ediz., Roma, 1924, p. 76.

(2) *Ivi*, p. 86.

che ai nobili si conviene. Si ricorderà che l'arte vile del padre e dell'avo era di impedimento anche all'esercizio del notariato e che nel 1778 il Tribunale Araldico non volle concedere la conferma della nobiltà a Paolo Antonio Bianchi di Velate perchè il suo proavo aveva coperto l'impiego di regio esattore, sicchè il chiedente, nonostante la sua nobilissima origine, dovette accontentarsi della ripristinazione della nobiltà mediante concessione sovrana (1)..

Del resto è anche naturale che così fosse nella società dei sec. XVII e XVIII, quando l'essere dichiarato di famiglia nobile procurava onori e cariche; e quando, se la nobiltà non si aveva, si poteva procacciare acquistando un feudo dalla R. Camera, sul quale si concedevano facilmente i titoli di conte e di marchese, come mette bene in rilievo quella lingua maledica del Benaglio nella sua opera, rimasta manoscritta ed intitolata: *Nobiltà di Milano smascherata dal vero, cicalata del Citarista Fedele* (2).

Così dai tempi della matricola di Ottone Visconti a quelli di Maria Teresa nelle prove della nobiltà originaria si era fatta, per necessità di cose, molta strada a ritroso, fino a non considerare più l'origine nobile della famiglia, e a dare invece il massimo peso alla vita *more nobilium* degli ultimi due secoli.

*
* *

Da quando però la nobiltà non è più un titolo per l'ammissione alle cariche, agli impieghi e agli onori, e le distinzioni nobiliari di qualsiasi genere costituiscono solamente un retaggio storico, non v'è più nessuna ragione di non ritenere nobili quelle famiglie che possono dimostrare di discendere da un ceppo signorile, anche se attraverso i secoli non conservarono il lustro e talvolta neppure il ricordo della loro origine. Perciò le norme adottate dai corpi nobili di Milano e dal Tribunale Araldico hanno solo un valore relativo nella ricerca della nobiltà originaria.

(1) Milano, Archivio di Stato, Araldica, p. a., Famiglie nobili, Bianchi di Velate, cart. 48.

(2) Ne esistono molte copie, di cui una nella biblioteca dell'Archivio di Stato di Milano. Per l'attribuzione a Giuseppe Benaglio, patrono generale del R. D. Fisco, cfr. *Annuario del R. Archivio di Stato in Milano*, 1918, p. 19.

In qual modo si possa raggiungere la prova della esistenza di questa, quando le fonti non ci permettono di risalire in genere oltre il secolo XV o XIV, ecco il problema.

A risolvere il quale bisogna tenere presente che anche dopo la fine dell'epoca cosiddetta feudale, continuò nella città e nella campagna la situazione privilegiata di cui godevano i nobili, perchè il fenomeno del comune in Lombardia, non fu punto una rivoluzione borghese, ma il graduale sopravvento dei nobili sul potere vescovile e imperiale.

Nella città i signori feudali, cioè i capitani e i valvassori, fin dal sec. XI, costituivano il governo insieme coi *cives*, sotto l'egida sempre più evanescente del vescovo. Erano *cives*, non tutti gli abitanti nella città, essendone esclusi espressamente i mercenari e i servi, come pure gli *scolares*, cioè gli iscritti alle *scolae* o corporazioni di mestieri, ma soltanto quelli che possedevano da gran tempo casa in città, dediti per lo più alla mercatura, obbligati al servizio militare, come risulta fra l'altro dalle ragioni che davanti ai consoli di Milano nel 1184 accampava un tal Nigro de Villiono per essere considerato cittadino di Milano: « Ipse Niger patrem suum et se civem Mediolani fuisse asseverabat et se domum in Mediolano ex longis retro temporibus habere aiebat, cum etiam hostes et guardas tanquam civem Mediolani sepenumero se fecisse adfirmabat » (1). Questi *cives* non erano perciò in origine di condizione nobile, in quanto non appartenevano a famiglie che avessero posseduto beni con l'*honor* e il *districtus*, ma chiamati a far parte del governo cittadino che aveva giurisdizione su tutto il territorio dell'episcopato, e ammessi al servizio delle armi, e perciò divenuti *militēs* furono considerati alla stessa stregua dei nobili ed ammessi agli stessi privilegi. D'altra parte anche i nobili, che avevano abitazione e uno stabile in città, erano dei *cives*, come attesta la datazione del ben noto atto del 1097 (1): « Actum Mediolani, in consulatu civium », dove la parola *cives* si riferisce cumulativamente ai signori feudali e ai *cives*. Così veniva di fatto a scomparire tra i due ceti ogni differenza. La fusione poi si completò durante i movimenti popolari della fine del sec. XII, e della prima metà del seguente,

(1) C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino al MCCXVI*, p. 212.

(2) P. DEL GIUDICE, nei *Rendiconti del R. Istituto Lombardo*, serie, II, asc. XII-XI, vol. 15 p. 425.

i quali non poterono modificare la condizione privilegiata dei nobili e dei cittadini, sia nell'interno della città che nella campagna. La comunanza degli interessi, che i *nobiles* e i *cives* dovevano difendere contro i *populares*, riunì allora maggiormente i due ceti, molto più che nel sec. XIII non pochi signori feudali avevano cessato di essere tali, avendo perduto nella suddivisione dei feudi, che avveniva fra tutti i maschi della famiglia secondo la legge longobarda, le avite ricchezze e l'esercizio dell'effettivo *districtus* sulle terre ancora possedute.

Quindi è che gli statuti delle città lombarde del sec. XIII, accennando alla parte nobile, usano costantemente la dizione *nobilis vel civis* e che negli estimi territoriali, si usa, per lo stesso ceto di persone, dove la parola *nobiles* e dove la parola *cives*. Per la stessa ragione negli statuti di Como del 1335 ad indicare i nobili e i cittadini e la loro condizione nobiliare si usa l'espressione: «*quelibet persona undecumque sit, que sit capitaneus, valvasor, vel civis, vel que aliqua nobilitate gaudeat*» (1).

Ma se da un lato avvenne la fusione tra *nobiles* e *cives*, e tutti furono considerati indifferentemente nobili o cittadini, dall'altro lato, dopo gli accennati movimenti della fine del sec. XII, furono considerati cittadini anche quelli che comunque abitavano in città, sia pure come pigionanti. Erano questi i *cives novi*, in contrapposto agli altri che erano detti *veteres*, i quali se godevano delle esenzioni dei carichi, ed erano perciò descritti insieme agli altri negli estimi della città, erano però esclusi dal governo, e, nel caso che fossero andati ad abitare in campagna, dovevano sostenere gli oneri insieme coi rustici e non fruire più dei privilegi dei quali invece continuavano a godere i *cives veteres*.

O'erano perciò dal sec. XII in poi nelle città due ordini di *cives*, l'uno di *cives veteres* equiparati ai nobili e l'altro di *cives novi* che non potevano essere considerati tali. In relazione all'esistenza di queste due classi di cittadini, il principe poteva concedere due distinte cittadinanze, l'una con la quale creava antichi nobili cittadini e l'altra con la quale creava semplicemente cittadini (2).

(1) Como, Biblioteca civica, *Registrum magnum* degli statuti del 1335, Rubr.: *De causis civilibus*, cap. CLXXXVI.

(2) Cfr. in Archivio Storico Civico di Milano, Registro delle lettere ducali 1446-1449: a c. 98 vi è trascritto un atto del 23 gennaio 1449 col quale i Capitani e i Difensori della libertà di Milano creano Giovanni de